

FATTISPECIE DI FEMMINICIDIO E PROCESSO PENALE. A TRE ANNI DALLA LEGGE SULLA VIOLENZA DI GENERE^(*)

di Francesco Trapella

SOMMARIO: 1. Indeterminatezza linguistica. – 2. La vittima del reato di misoginia. – 3. La tutela processuale. – 4. La tutela cautelare. – 5. La tutela preventiva. – 6. L’assistenza del servizio sociale. – 7. La tutela della donna contro il reato transnazionale. – 8. La mediazione penale: spunti di riflessione dalla Convenzione di Istanbul. – 9. Provvisorie conclusioni.

1. Indeterminatezza linguistica.

Va parecchio di moda utilizzare il termine *femminicidio*: a cadenze regolari, giornali e televisioni fanno ricorso a questa parola per descrivere la dolosa uccisione di donne per mano di persone di sesso maschile e, fin troppo spesso, per ragioni sentimentali.

L’etimo è noto: coniata sulla falsa riga dell’analogo “omicidio”, la parola unisce i due lemmi latini, *femina* e *caedere*, di qui, appunto, uccisione di una donna¹.

Nonostante ciò che l’opinione pubblica induca a ritenere, non esiste uno specifico titolo delittuoso identificato dal termine in argomento; altrimenti detto, *femminicidio* è vocabolo sprovvisto di un’autonoma connotazione giuridica, meglio adattandosi a studi di tipo sociologico².

È la cultura femminista ad inventare questa parola: nel 1992, Jill Radford e Diana Russell descrivevano il fenomeno come «*the misogynous killing of woman by men*»³. Cinque anni dopo, Marcela Lagarde così si esprimeva: «*el feminicidio implica normas coercitivas, políticas expoliadoras y modos de convivencia enajenantes que, en conjunto, componen la opresión de género, y en su realización radical conducen a la eliminación material y simbólica de*

* Relazione all’incontro di studi organizzato dal Comune di Ficarolo in occasione della giornata contro la violenza delle donne 2016 – Villa Giglioli, Ficarolo (Rovigo), 26 novembre 2016.

¹ In tema, M. MONZANI, *Manuale di criminologia*, Padova, 2016, p. 273. La voce *Femminicidio*, a cura di V. DELLA VALLE, sull’Enciclopedia *Treccani online* osserva che «la parola femminicidio esiste nella lingua italiana solo a partire dal 2001. Fino a quell’anno, l’unica parola esistente col significato di uccisione di una donna era uxoricidio. Ma uxoricidio, composta con quella parola latina, *uxor*, quindi moglie, alludeva per l’appunto solo all’uccisione di una donna in quanto moglie e veniva estesa anche agli uomini, quindi al coniuge in generale. Non avevamo una parola che alludesse all’uccisione della donna proprio in quanto donna» (www.treccani.it).

² E per le necessarie riflessioni di matrice sociologica, v. C. KARADOLE, *Femicidio: la forma più estrema di violenza contro le donne*, in *Riv. crimin., vittimol., sicurezza*, 2012, p. 16 ss..

³ J. RADFORD, D. RUSSELL, *Femicide: The Politics of woman killing*, New York, 1992.

mujeres y al control del resto»⁴. Addirittura – sempre a cavallo dei due secoli – qualcuno ha coniato il vocabolo *ginocidio* – sull’evidente modello del termine “genocidio” – per designare la sistematica eliminazione delle donne⁵.

Esiste, poi, una distinzione – anch’essa priva di una corrispondenza giuridica – tra *femminicidio* e *femicidio*⁶, solo quest’ultimo essendo l’atto di uccisione della donna e rinviando la prima parola, più genericamente, alla violenza di genere: dietro siffatta distinzione, si cela il diverso approccio ai crimini di misoginia tipico della tradizione latino-americana – con un richiamo a recenti episodi, appunto, etichettati come *feminicidio*: si pensi al massacro di Ciudad Juárez, nel 1993⁷ – e proprio del pensiero anglo-americano, con riferimento, per questi ultimi, agli studi delle femministe statunitensi Caputi e Russell che parlano di *femicide*⁸.

Anche qui, però, ci si muove sul terreno delle distinzioni linguistiche e delle relative categorie sociologiche: nessuno tra i vocaboli sin qui analizzati – quindi, *femminicidio* e *femicidio* – compare nei provvedimenti normativi che, dal 2013 ad oggi, si sono susseguiti nel tentativo di arginare la violenza di genere. Si parla di donne, di relazioni sentimentali pregresse, di violenza di genere, di vittime deboli, ma non viene mai impiegato il termine “*femminicidio*” o uno dei suoi derivati, e ciò a dispetto del messaggio ceduto dai *media* all’attenzione del pubblico.

A riprova di questa tesi – e, dunque, dell’estrema confusione generata dalla superficialità dell’informazione unita alla cattiva tecnica legislativa – v’è la rubrica del decreto legge n. 93 del 2013, da tutti, appunto, salutato come decreto anti-femminicidio⁹: «disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province». A parte la discutibile scelta di accostare temi diversi come violenza di genere, protezione civile e amministrazione provinciale, non si parla di *femminicidio*. E continua a non parlarsene nella legge di conversione, la n. 119 del 2013: «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province». Ancora, il provvedimento che recepisce la direttiva 2012/29/UE sulle vittime deboli – il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 – parla

⁴ M. LAGARDE, *Identidades de género y derechos humanos. La construcción de las humanas*, www.catedradh.unesco.unam.mx, p. 14.

⁵ M.A. WARREN, *Gendercide. The implication of Sex Selection*, Totowa, 1985 o, in Italia, D. DANNA, *La violenza contro le donne nel mondo globale*, Milano, 2007.

⁶ B. SPINELLI, *Femicide e Femicidio: nuove prospettive per una lettura gender oriented dei crimini contro donne e lesbiche*, in *Studi sulla Questione Criminale*, anno III, 2008, 2.

⁷ Per una bella trattazione dell’episodio, J.E. MONÁRREZ FRAGOSO, *Trama de una injusticia: feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez*, Tijuana, 2013.

⁸ Per quanto, comunque, il termine sia più risalente rispetto alle lotte femministe del ventesimo secolo: la prima volta comparve in un articolo della rivista inglese *The Satirical Review of London at the Commencement of the Nineteenth Century*, nel 1801.

⁹ A mero titolo di esempio si cita un articolo apparso sul *Corriere della Sera* il 9 agosto 2013, a firma di L. PRONZATO e M. SERAFINI, dal titolo *Decreto anti femminicidio, come le nuove regole garantiranno le donne*, o un altro, sulla testata online *Il post*, dell’11 ottobre 2013 e intitolato *Cosa dice la legge contro il femminicidio*.

genericamente di «*vittime di reato*» e di «*condizioni di particolare vulnerabilità*» della persona offesa, introducendo il nuovo art. 90-quater nel codice di rito penale.

Insomma, il primo esercizio utile per comprendere quali spazi l'ordinamento riconosca alla tutela della donna rispetto a reati di misoginia è prendere atto dell'indeterminatezza linguistica insita nel lemma "femminicidio": solo così potrà sgombrarsi il campo da equivoci, al meglio familiarizzando con le reali categorie previste dalla vigente normativa, e quindi, soprattutto, con i concetti di *violenza di genere*, di *vittima* e di *particolare vulnerabilità*.

2. La vittima del reato di misoginia.

Si parta dalla fine, cioè dal d.lgs. n. 212 del 2015, che porta in Italia, definendola, la nozione di vittima *debole* o *vulnerabile*, coniata a livello eurounitario con la direttiva 2012/29/UE, che sostituisce e innova la precedente decisione-quadro 2001/220/GAI.

Nel diritto internazionale esiste una serie di atti che, dal secondo dopoguerra ad oggi, si susseguono nell'obiettivo di tutelare vittime tradizionalmente concepite come deboli: il Preambolo alla Convenzione di Istanbul del 2011 contro la violenza sulle donne li menziona, passando dagli Accordi Onu sui diritti dell'infanzia (1989) e contro la discriminazione femminile (1979), alla Quarta Convenzione di Ginevra (1949) e ai Protocolli Addizionali I e II del 1977, e tornando ad epoche vicine alle nostre con lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale: siamo nel 2002. È dalla fine dell'ultima guerra mondiale – si diceva – che a livello sovranazionale si pongono norme, tendenzialmente¹⁰ vincolanti per gli Stati che le sottoscrivono, a salvaguardia delle categorie che più facilmente possono subire, aggravati, gli effetti dei reati¹¹.

¹⁰ L'avverbio è d'obbligo: si pensi ai ritardi nella ratifica della Convenzione di Istanbul. Nel 2014 si sottolineava: «la Convenzione di Istanbul è priva di forza cogente. Per entrare in vigore necessita della ratifica di almeno dieci Stati, tra i quali otto membri del Consiglio d'Europa (art. 75, comma 3), e al momento, le Nazioni ad averla ratificata sono solo cinque: Albania, Montenegro, Turchia, Portogallo e, appunto, Italia». Così, E. TURCO, *Modifiche all'allontanamento dalla casa familiare*, in A. Diddi, R.M. Geraci, *Misure cautelari "ad personam" in un triennio di riforme*, Torino, 2015, pp. 52-53, nota 9. Altrove e più avanti, si ricordava che «il deposito degli strumenti di ratifica di Andorra e Danimarca, avvenuto rispettivamente il 22 e 23 aprile di quest'anno, ha consentito alla Convenzione di entrare in vigore lo scorso 1° agosto [2014], ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75, par. 3»: G. Pascale, *L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Rivista AIC*, settembre 2014, in www.osservatorioaic.it.

¹¹ Si va oltre, insomma, al tradizionale concetto di "violenza domestica", concepito come «ogni forma di aggressione fisica, di violenza psicologica, morale, economica, sessuale, o di persecuzione (stalking), attuata o tentata e che ha comportato o meno un danno fisico, agita all'interno di una relazione intima, presente o passata». Così, A.C. BALDRY, *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, Milano, 2014, p. 22.

Si arriva, così, a definire, in settant'anni di accordi internazionali, il concetto di vittima debole, fatto già proprio dall'Unione europea con il primo provvedimento in tutela della persona offesa dal reato, nel 2001¹².

In Italia l'idea di una vittima più vulnerabile delle altre ha fatto ingresso in modo disordinato nell'ordinamento: dapprima, la famosa legge n. 119 del 2013 – quella dai più connotata come “anti-femminicidio” – ha previsto particolari forme di protezione per la vittima debole, chiamata a testimoniare nel processo. Si pensi alla donna che, avendo subito violenze dal compagno, abbisogni di essere protetta anche *dal* processo, magari per evitare di ripetere il trauma in precedenza patito¹³.

L'anno successivo – con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24¹⁴ – veniva consentito al giudice di attivare particolari presidi in tutela delle persone interessate alla prova, anche maggiorenni, in condizione di particolare vulnerabilità, «desunta “anche” (ma non solo evidentemente) dal tipo di reato per cui si procede»¹⁵: è il nuovo art. 398 del codice di rito penale a dirlo.

Infine, il d.lgs. n. 212 del 2015 ha introdotto il nuovo art. 90-quater c.p.p.¹⁶ che offre un elenco dei possibili indici da cui il giudice desume la vulnerabilità della persona: età, infermità mentale o deficienza psichica, tipo di reato, modalità e circostanze del fatto e, quindi, «se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

Ben si comprende ora la *ratio* di questa digressione, molto tecnica, di diritto internazionale e di diritto interno: l'Italia ha recepito in modo disorganico l'invito proveniente da ogni dove, oltre confine, ad assicurare la maggiore tutela possibile alla vittima debole. I provvedimenti normativi nazionali sin qui elencati sono tanti: ne sono

¹² M. GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in S. Allegrezza, H. Belluta, M. Gialuz, L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, p. 59 ss..

¹³ *Amplius*, H. BELLUTA, *Processo penale e violenza di genere: tra pulsioni preventive e maggiore attenzione alle vittime di reato*, in *Legisl. pen.*, 2014, n. 1-2, p. 70 ss.. Dello stesso Autore e su temi analoghi, *Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano*, in L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2015, p. 258.

¹⁴ Per una analisi del quale si rimanda a M. MONTANARI, *L'attuazione italiana della direttiva 2011/36/UE: una nuova mini-riforma dei delitti di riduzione in schiavitù e di tratta delle persone*, in *questa Rivista*, 20 marzo 2014.

¹⁵ S. RECCHIONE, *Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5ter dell'art. 398 c.p.p.*, in *questa Rivista*, 14 aprile 2014.

¹⁶ Migliorando non di poco la logica del sistema a tutela della vittima debole. Infatti, prima della novella, proprio «in ottica di sistema, peraltro, occorre rilevare una doppia sfasatura tra giudizio e incidente probatorio. Da un lato, in dibattimento le modalità protette possono riguardare solo gli esami testimoniali, mentre in incidente probatorio le cautele protettive (art. 398 co. 5-bis c.p.p.) operano per tutti quei mezzi di prova che riguardano la fonte vulnerabile, come il confronto, la ricognizione, l'esperimento giudiziale o la perizia. Dall'altro, mentre in sede incidentale, di fronte al maggiorenne particolarmente vulnerabile, le speciali modalità protette sono sempre applicabili, in giudizio occorre che si proceda per uno dei (pochi) reati indicati all'art. 498 co. 4-ter c.p.p.». Rilevava questo, ante entrata in vigore del d.lgs. n. 212 del 2015, H. Belluta, *Eppur si muove*, cit., pp. 266-267.

stati citati ben quattro dal 2013 al 2016, e ad oggi manca una definizione di vittima debole che non sia rimessa al libero convincimento del giudice.

Si parta da un esempio.

Fin troppo nota è l'ipotesi dei maltrattamenti inflitti dal *partner*, magari anche dopo la separazione¹⁷, sulla (ex) compagna. S'immaginino due casi, riferibili a detta fattispecie: nel primo, una coppia benestante, apparentemente affiatata, vive il dramma di liti quotidiane che sfociano in offese e in atti di violenza rivolti dall'uomo alla donna, quasi sempre di fronte agli occhi della figlia maggiorenne; nel secondo, una coppia di giovani, con un figlio di pochi mesi, si separa per volontà della donna e, nelle more del giudizio sull'affidamento del minore, l'uomo, recandosi a fare visita al bambino, approfitta per ingiuriare e, più generalmente, per assumere condotte idonee ad umiliare l'ex *partner*.

L'art. 90-quater del codice penale chiama il giudice ad una valutazione sulle «modalità e circostanze del fatto» e, benché entrambi riferibili alla fattispecie delittuosa dei maltrattamenti, i due casi sopra sintetizzati divergono su un punto: il secondo si colloca in un momento di separazione tra accusato e vittima, tradizionalmente definito come animoso o, più generalmente, come difficile e, quindi, costellato di reciproche condotte offensive tra i membri della coppia¹⁸.

Difficilmente, quindi, il giudice arriverebbe a qualificare come vulnerabile la donna del secondo episodio, a meno di un tentativo della stessa di apportare elementi tali da dimostrare la difficile situazione nella quale è stata costretta a vivere, la sua impotenza di fronte all'atteggiamento soverchiante del compagno e, per questa via, la propria vulnerabilità.

Il disposto dell'art. 90-quater c.p.p. svela, dunque, tutta la propria vaghezza.

Si cerchi, allora, di comprendere quale deve essere la dinamica dei rapporti tra giudice e vittima nel processo, allorquando quest'ultima sia chiamata ad entrarvi e a portare il proprio contributo, quasi sicuramente – lo si diceva – reiterando il trauma già subito per effetto del delitto.

La prima attività del giudice è il vaglio del capo d'imputazione: egli deve comprendere di che cosa si tratta nel processo. Successivamente, l'*iter* non è diverso da quello che compie per capire se una prova sia rilevante o meno: d'altra parte, la vulnerabilità è un attributo della prova orale che la corte è chiamata ad assumere, in relazione al quale dipende l'applicabilità di tutta una serie di norme processuali a protezione del soggetto debole. Ecco, allora, che i fatti che attestano la vulnerabilità del teste-vittima rientrano nel *thema probandum*, ex art. 187, comma 2 del codice di rito. Vale, dunque, l'assunto che «il telaio concettuale su cui deve fondarsi la definizione di

¹⁷ Lo ha chiarito Cass., sez. VI, 2016, n. 17950.

¹⁸ Tanto più che le liti coniugali non integrano maltrattamenti: lo ha spiegato Cass., sez. VI, 23 marzo 2015, n. 12065, che descrive la convivenza difficile tra coniugi come un contesto caratterizzato dalla «frequenza dei litigi tra i coniugi e [da] un clima di tensione che sarebbe stato determinato dalle offese rivolte dall'imputato alla moglie», non tale, però, da giustificare una condanna per maltrattamenti.

rilevanza è ... costituito da due gruppi di proposizioni fattuali: quelle che definiscono l'oggetto della prova e quelle che costituiscono il *thema probandum*»¹⁹.

Il giudice, allora, presa coscienza del capo d'accusa e delle richieste delle parti, deve porsi un problema di vulnerabilità e la sua valutazione sarà necessariamente influenzata dalle allegazioni di accusa e difesa. Ed, infatti, egli compie un giudizio *ex ante*, quindi, precedente al momento in cui sentirà il teste-debole e si farà un'idea dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, oltre che della sua personalità: tutto sta, allora, a come le parti gestiranno la fase di quella un tempo definita come esposizione introduttiva e delle richieste di prova²⁰, anche mediante la produzione di materiale – utilizzabile ai soli e limitati fini del giudizio di vulnerabilità – attestante i tratti di debolezza del teste-vittima.

Nel caso dei maltrattamenti in corso di separazione, sarà probabilmente onere della difesa della donna dimostrare che il contesto in cui il delitto occorreva andava ben oltre le normali – per quanto dolorose – dinamiche connesse alla fine di un rapporto affettivo, così superando la presunzione che si trattasse di semplici liti coniugali e giungendo ad accordare all'interessata l'attributo di vittima debole, con tutto l'apparato di tutele che oggi derivano da questa connotazione.

Si spiega la difficoltà nel gestire una norma come l'art. 90-quater c.p.p., che, priva di elementi tassativi, rischia di ridurre il fascicolo del dibattimento a un insieme di carte *bon à tout faire*, potendo il giudice, a fronte dell'attività assertiva e istruttoria delle parti, decidere in una direzione o nell'altra, in assenza di univoche indicazioni normative.

3. La tutela processuale.

È ormai assodato che l'ordinamento assicura specifiche tutele alla vittima, in forza del recepimento della direttiva 2012/29/UE e del tanto materiale proveniente da oltre confine che, ormai da troppi anni, invita il nostro Paese ad adottare misure in tal senso.

La prima forma di tutela è di tipo comunicativo. Esiste tutta una serie di reati – tra cui i maltrattamenti, lo *stalking* (*rectius*: atti persecutori) o la mutilazione di organi genitali femminili – la cui vittima è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dai limiti reddituali imposti dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: di ciò, a mente dell'art. 101 c.p.p., come novellato dalla l. n. 119 del 2013, dev'essere data comunicazione alla persona offesa.

Ancora, sempre la l. n. 119 del 2013 ha novellato l'art. 408 c.p.p., introducendo il comma 3-bis, secondo il quale, per i reati commessi con violenza sulla persona, il termine per formulare opposizione alla richiesta archiviativa è di venti – e non di dieci – giorni.

¹⁹ F. CORDERO, *Il procedimento probatorio*, in Id., *Tre studi sulle prove penali*, Milano, 1963, p. 19. Si veda, pure, C. VALENTINI, *La prova decisiva*, Padova, 2012, p. 78 ss..

²⁰ Insomma, la fase più tradizionalmente ideale per l'attività argomentativa delle parti, come limpidamente spiegato da R. ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in P. Ferrua, F.M. Grifantini, G. Illuminati, R. Orlandi, *La prova nel dibattimento penale*, 2a ed., Torino, 2005, p. 3.

E, indipendentemente dalla previa manifestazione di volontà della vittima di essere informata circa l'eventuale istanza di inazione, la detta richiesta le deve essere notificata²¹.

Va compreso che cosa significhi *violenza* in un tal contesto: si premetta che fu la normativa, poi intesa come "antifemminicidio" in modo largamente impreciso, ad introdurre questo particolare regime per i reati violenti. L'esegesi del nuovo art. 408, comma 3-bis, c.p.p., quindi, va compiuta guardando alla lettura che le Sezioni Unite ne danno: «il testo normativo si prefigge lo scopo di dare specifica protezione alle vittime della violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne o nell'ambito della violenza domestica; il reato di atti persecutori, al pari di quello di maltrattamenti in famiglia, rappresenta, al di là della sua riconducibilità ai reati commessi con violenza fisica, una delle fattispecie cui nel nostro ordinamento è affidato il compito di reprimere tali forme di criminalità e di proteggere la persona che le subisce; la storia dell'emendamento con cui è stata introdotta la nozione di "delitti commessi con violenza alla persona" dimostra la volontà del legislatore di ampliare il campo della tutela oltre le singole fattispecie criminose originariamente indicate; la nozione di violenza adottata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale e sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o solo morale, tale cioè da cagionare una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato»²².

Appare, così, accolta una nozione estesa del concetto di violenza, idonea a ricomprendervi anche atti suscettibili di umiliare la vittima e, perciò stesso, lesivi della sua integrità psichica²³.

Altra forma di tutela riservata alla vittima debole si pone rispetto al fenomeno della cd. *vittimizzazione secondaria*²⁴: è la necessità di proteggere l'offeso vulnerabile dal processo e non solo dal suo carnefice²⁵. In altre parole, con questa espressione si indicano i «rischi di trauma per le persone offese, legati tanto alle possibili minacce ed intimidazioni provenienti dagli accusati, quanto agli incontri diretti tra vittima ed incolpato ed ai possibili pregiudizi psicologici derivanti dalla necessità processuale di evocare i fatti di violenza subiti, assumendo l'ufficio di testimone e sottoponendosi alle

²¹ Come chiarito recentemente da Cass., sez. un., 16 marzo 2016, n. 10959.

²² Sempre Cass., sez. un., 16 marzo 2016, cit..

²³ Si richiama in tema il bel contributo di C. BRESSANELLI, [La "violenza di genere" fa il suo ingresso nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite chiariscono l'ambito di applicazione dell'art. 408 co. 3 bis c.p.p.](#), in *questa Rivista*, 21 giugno 2016.

²⁴ In tema, pur con riferimento ai minori, P. AVALLONE, N. CICCARELLI, R. TEDESCO, *Il diritto dei minori*, Napoli, 2015, p. 263. Il contributo, comunque, rileva, riferendosi al fenomeno del disagio derivante alla vittima nel sentirsi l'oggetto e non il soggetto del processo e nell'avvertire scarsa attenzione dal sistema.

²⁵ Come ricorda – pur, sempre, con richiamo ai minori, ma il discorso non cambia se rapportato alle violenze domestiche di natura misogina – S. ACETO, *Ascolto del minore nel processo penale*, Torino, 2016 (e-book, scaricabile dal sito www.giappichelli.it).

domande critiche della controparte processuale, nella dinamica della *cross examination*»²⁶.

Onde evitare conseguenze processuali pregiudizievoli per la vittima, la l. n. 119 del 2013 ha previsto modalità protette di audizione in giudizio delle persone offese da maltrattamenti, reati a sfondo sessuale o *stalking*: il modulo è sempre quello già previsto per le vittime infradiciottenni, rapportate, però, ai maggiorenni allorquando il giudice ravvisi in essi i caratteri della debolezza²⁷. Tali misure consentono di scongiurare il pericolo del contatto tra offeso e offensore e, non ultimo, il diretto rapporto tra la vittima e il pubblico, all'uopo individuando un punto di contatto tra l'esigenza di pubblicità del rito penale e l'interesse alla tutela della vittima di reati particolarmente odiosi quali sono quelli ora in esame.

In ultimo, meritano attenzione le tutele accordate alla vittima debole dal d.lgs. n. 212 del 2015. Il nuovo art. 90-bis c.p.p. descrive un sistema di informazioni, da destinare all'offeso così che acquisisca maggiore consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie facoltà nell'accertamento penale; l'art. 90-ter c.p.p. impone al pubblico ministero di informare la vittima della scarcerazione o dell'eventuale cessazione della misura preventiva nei giudizi per reati commessi con violenza alla persona, allorquando l'offeso ne abbia fatto richiesta.

L'*excursus* sulle tutele per la vittima va completato guardando ad un ulteriore istituto, coniato dalla l. 28 aprile 2014, n. 67: la messa alla prova per maggiorenni. Si tratta di normativa salutata con entusiasmo dalla dottrina: poco prima della sua entrata in vigore, si diceva che «entra a far parte del nostro ordinamento, immettendovi un notevole carico di aspettative. Senza dubbio, infatti, un esperimento di risoluzione informale del conflitto tra vittima e autore del reato, sotto la guida di personale imparziale e specificamente formato, ha il pregio di consentire immediatamente una discussione sul reato e di condurre a una riparazione adeguata non solo in termini patrimoniali»²⁸.

È, insomma, il tema della *mediazione penale*, che crea un'alternativa al processo²⁹, così stravolgendo il binomio "reato-sanzione"³⁰, individuando percorsi di recupero del reo alternativi alla pena. Ci si figuri, dunque, un caso di lesioni non aggravate, inflitte dal marito verso la moglie durante un litigio, in una situazione nella quale la cattiva qualità dei rapporti intraconiugali, magari dovuta alla prossima separazione, non permette di parlare di maltrattamenti in famiglia: l'art. 582 c.p. prevede un massimo edittale di tre anni, così potendo l'accusato chiedere la messa alla prova, beninteso dimostrando di avere mantenuto «condotte volte all'eliminazione delle conseguenze

²⁶ D. FERRANTI, *Brevi riflessioni sulla vittima del reato, in vista del recepimento della direttiva 2012/29/UE*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3415.

²⁷ Su questi specifici aspetti si richiama G. PAVICH, *La nuova legge sulla violenza di genere*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 4322.

²⁸ R. DE VITO, *La scommessa della messa alla prova dell'adulto*, in *Quest. giust.*, 2013, p. 9.

²⁹ N. TRIGGIANI, *Dal probation minorile alla messa alla prova per gli imputati adulti*, in N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova per adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, Torino, 2014, p. 14.

³⁰ In questi termini, R. DE VITO, *La scommessa della messa alla prova dell'adulto*, in *Quest. giust.*, 2013, n. 6, p. 11.

dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato», come imposto dall'art. 168-bis, comma 2, c.p.. Orbene, il sintagma "ove possibile" svislisce il tenore della norma, rimettendo al libero convincimento del giudice la valutazione del compimento di ogni possibile sforzo da parte dell'indagato o imputato nel riparare il danno cagionato³¹.

Rimane da domandarsi quali rimedi spettino alla vittima, una volta che abbia manifestato al giudice la propria insoddisfazione circa la riparazione proposta dall'imputato, ma questi sia stato comunque messo alla prova.

Rimedi non ve ne sono. La messa alla prova – anche se introdotta in un contesto di degrado familiare – è istituto che figlia dall'esigenza di favorire comunque il recupero del reo, di talché la vittima non può impedire all'autore del reato di avviare il proprio recupero, mediante la riparazione, il lavoro di pubblica utilità, l'eliminazione del danno, una terapia o una scelta di vita opposta a quella che lo determinò al delitto³².

Indipendentemente dagli strumenti di tutela processuale, ancora oggi la vittima non può sostituirsi al pubblico ministero nell'accertamento penale, che rimane finalizzato *in primis* al recupero del reo e alla predisposizione di stimoli all'avvio di un percorso di rieducazione, nel pieno rispetto dell'art. 27, comma 3, Cost.³³. Insomma, ci si scontra ancora adesso – e, in parte, a dispetto dei *dicta* europei ed internazionali – con il grande limite della disciplina nostrana in punto di vittima: essa è concepita in un'ottica utilitaristica: o come fonte di sapere per il giudice, o come soggetto danneggiato dal reato, nel qual caso, però, non è titolare di un numero di prerogative identico a quello delle parti necessarie, ben potendo sfogare le proprie pretese nella più idonea sede civilistica³⁴.

³¹ In un caso analogo, in cui l'imputato beneficiava di un sussidio di mille euro mensili ed era titolare di una vecchia autovettura, del valore di poche centinaia di euro, è stato ritenuto che il risarcimento di duemila euro, offerto alla vittima, fosse adeguato, nonostante una richiesta dalla parte offesa di quindicimila euro, equivalente alla metà delle spese – processuali e non – sin lì sostenute per effetto della condotta delittuosa: così, Trib. Vicenza, ord. 26 settembre 2016, inedita.

³² M. DONINI, *Per una concezione*, cit., p. 1212. L'Autore richiama G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, *Commento a Ordin. Trib. Sorveglianza Venezia*, 7 gennaio 2012, n. 5, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 833, ss..

³³ Come ricorda G. MANNOZZI, *Pena e riparazione: un binomio non irriducibile*, in AA.VV., *Studi in onore di M. Romano*, Milano, 2006, p. 1139.

³⁴ E ce lo ha detto C. Cost., sent., 29 dicembre 1995, n. 532, per cui *nulla quaestio* se l'art. 495, comma 2, c.p.p. non riconosce il diritto alla prova contraria alla parte civile, ma solo ad imputato e a pubblico ministero: il danneggiato, infatti, può chiedere il risarcimento del danno al giudice civile, ossia nella sede più idonea alla proposizione di una domanda siffatta.

4. La tutela cautelare.

In maniera ottimistica – in un’ottica di dedizione alle ragioni dell’offeso – s’è detto che la vittima costituisce un quarto *periculum*³⁵ che il giudice è tenuto a valutare, considerando le esigenze giustificanti l’applicazione di misure cautelari.

Così, per esempio, il giudice, nel disporre gli arresti domiciliari, deve individuare un luogo in cui l’indagato possa permanere senza arrecare pregiudizio alla vittima (art. 284, comma 1-bis, c.p.p.); per la medesima esigenza, sono previsti obblighi di comunicazione all’offeso, già tutelato dalle misure dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi della vittima (art. 282-ter c.p.p.), applicate all’indagato (art. 282-quater c.p.p.). Ugualmente, colui che è assoggettato a restrizioni del genere può seguire percorsi di recupero organizzati dai servizi territoriali, in modo da prevenire violenze e la reiterazione delle condotte delittuose.

Preme, quindi, ripercorrere, nel nostro *excursus*, due momenti: l’uno, in cui il legislatore ha coniato misure cautelari tutte calibrate sulle istanze della vittima di reati endofamiliari, e l’altro, in cui sono stati previsti momenti di contatto tra offeso e pubblico ministero circa le vicende modificative del provvedimento cautelare.

Sotto il primo profilo, va rammentata la l. 4 aprile 2001, n. 154 che ha introdotto gli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., finalizzati a reprimere gli abusi che originano all’interno della famiglia³⁶, estendendone il legislatore progressivamente la portata, fino a comprendervi – proprio con il d.l. n. 93 del 2013 e la l. n. 119 del 2013 – le ipotesi di lesioni procedibili d’ufficio e di minacce³⁷. Merita attenzione la chiosa della norma, che riporta la misura alla sua originaria funzione, così motivando i rammentati richiami: «commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente». Appare chiaro come l’esigenza sottesa all’art. 282-bis c.p.p. sia quella di evitare nocimento alla vita o all’integrità, fisica o psichica, della vittima, unita da relazioni di coniugio, di parentela o di convivenza con l’accusato³⁸.

³⁵ Con questa espressione, A. PROCACCINO, *L’avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, in A. Diddi, R.M. Geraci (a cura di), *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, Torino, 2015, p. 81.

³⁶ In tema, S. SILVANI, *Commento alla legge 4 aprile 2001, n. 154, “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”*, in *Legisl. pen.*, 2001, p. 677.

³⁷ Sul punto, E. LO MONTE, [Repetita \(non\) iuvant: riflessioni a “caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. 93/13 conv. In l. n. 119/13 in tema di “femminicidio”](#), in *questa Rivista*, 12 dicembre 2013; C. IASEVOLI, *Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i reati commessi con violenza alla persona*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 1390 ss.; G. AMATO, *Giro di vite su violenza sessuale e maltrattamenti*, in *Guida dir.*, 2013, n. 44, p. 77.

³⁸ Precisamente s’intravede la detta esigenza nei «fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa»: in questi termini, F.R. DINACCI, *L’enfasi delle precautele: arresto in flagranza e allontanamento domiciliare d’urgenza*, in A. Diddi, R.M. Geraci (a cura di), *Misure cautelari ad personam*, cit., p. 105. L’Autore approfondisce il nesso tra la misura *ex art.* 282-bis, comma 6, c.p.p. e la precautela di nuovo conio dell’art. 384-bis c.p.p., condividendo le due restrizioni eguale *ratio*, di salvaguardare la vittima di violenze domestiche.

Più in generale era senz'altro – e ancora oggi è – apprezzabile l'intento del legislatore del 2001, che ha coniato una serie di misure calibrate sui delitti endofamiliari³⁹ e su cui il legislatore del 2013 ha avuto la possibilità di intervenire nel tentativo di migliorarle; nondimeno, la realtà empirica attesta abitudini che rendono pressoché automatica l'applicazione delle misure introdotte dalla l. n. 154 del 2001 dal rilievo di gravi indizi dei reati *ex artt.* 572 e 612-bis c.p.⁴⁰. La più virtuosa prassi, infatti, consegue alla presa di coscienza che sussistono «più fattispecie applicative, graduate in base alle esigenze di cautela del caso concreto»⁴¹, potendo disporsi la misura più idonea alla tutela della vittima, in base all'effettiva situazione *sub iudice*⁴².

Sotto altro profilo, il d.l. n. 93 del 2013 ha introdotto nell'art. 299 c.p.p. un comma 2-bis, a mente del quale «i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa». specularmente, pubblico ministero e imputato hanno l'obbligo di notificare alla vittima l'istanza di modifica o di revoca del provvedimento cautelare, reso nei procedimenti per reati commessi con violenza sulla persona⁴³.

Estendendo il concetto di violenza anche a quella psicologica, in misura direttamente proporzionale si allarga anche la possibilità per la vittima di interloquire nell'incidente cautelare, e la conclusione presenta almeno un aspetto positivo e uno negativo: da un lato, infatti, l'offeso può informare la pubblica accusa delle proprie esigenze, così permettendole di calibrare la misura restrittiva in ragione delle necessarie istanze di sua tutela; dall'altro, la vittima entra in un sistema – quello cautelare – tradizionalmente votato a preservare la genuinità e i risultati dell'accertamento penale e, quindi, un interesse tutto pubblicistico in cui, comunque, la persona offesa continua a trovare spazio solo marginale – si diceva – in una concezione tutta utilitaristica.

L'analisi della realtà empirica, poi, permetterà di capire l'impatto nella prassi di una regola siffatta. Qualora il conflitto intrafamiliare venga gestito in modo ragionevole dalle difese di accusato e di offeso, allora, l'intervento di quest'ultimo potrà essere utile a meglio comprenderne le esigenze e, in ultima istanza, persino a calibrare in modo

³⁹ Utili approfondimenti in M. STELLIN, *Tutela della vittima e prerogative dell'imputato nel segmento cautelare: un difficile bilanciamento*, in M.F. Cortesi, E. La Rosa, L. Parlato, N. Selvaggi (a cura di), *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, Milano, 2015, pp. 78-79. L'Autore cita e richiama F. CERQUA, *La tipologia delle misure cautelari personali*, in G. Spangher, C. Santoriello (a cura di), *Le misure cautelari personali*, Torino, 2009, p. 368.

⁴⁰ S. RECCHIONE, [Il decreto sul contrasto alla violenza di genere: una prima lettura](#), in *questa Rivista*, 15 settembre 2013, p. 9, parla a proposito di «uno strisciante (e pericoloso) automatismo».

⁴¹ Cass., sez. V, 19 marzo 2014, n. 27177, in *Foro it.*, 2014, II, p. 592.

⁴² Cfr. A. MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 969. Sulla flessibilità delle misure *de quibus*, anche in relazione al principio di tassatività derivante dall'art. 13, comma 2, Cost., vedi F. MORELLI, *Commento all' art. 9 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11*, in *Legisl. pen.*, 2009, p. 505.

⁴³ *Amplius*, R.A. RUGGIERO, *La tutela processuale della violenza di genere*, in *Cass. pen.*, p. 2356.

proficuo il recupero dell'indagato; diversamente, se l'inserimento della vittima nell'incidente cautelare servisse a riversarvi il rancore e la frustrazione derivanti da lunghe vessazioni, la norma non avrà raggiunto il proprio scopo in rapporto all'attuale sistematica del rito penale.

Ma la realtà è variegata, e chi si occupa di reati endofamiliari lo sa bene: esiste una norma, in sé contraddittoria, che ammette la vittima a beneficiare di un assegno periodico da parte dell'indagato (art. 282-bis, comma 3, c.p.p.), qualora il suo allontanamento la privi dei necessari mezzi di sostentamento; la misura è revocata – dice il comma 5 – se la convivenza riprende. Ebbene, andrebbe meglio inteso come può la coabitazione tra vittima e indagato avere luogo e, dunque, riavviarsi, senza una violazione dell'ordinanza di allontanamento: ciò che dovrebbe originare, invece, un aggravio della misura⁴⁴.

Probabilmente il legislatore ha inteso accordare indulgenza a quelle situazioni nelle quali il contrasto endofamiliare cessa spontaneamente, di talché non debbono esservi strascichi cautelari, considerando anche l'esigenza di quelle misure, tutte rivolte a scongiurare pericoli per la vittima: come a dire che, se questa accetta di riprendere la convivenza con il marito, sicuramente le esigenze che *ab initio* indussero il giudice ad applicare la cautela sono esaurite.

Insomma, la speranza è che gli operatori del diritto – tanto la magistratura, quanto gli avvocati – sappiano al meglio fare uso di norme che, in astratto, coniano istituti di speciale garantismo, ma che, applicate male, possono degenerare in mostri giuridici, stravolgendone l'iniziale *ratio*, calibrandone la portata in base ai concreti connotati del caso.

5. La tutela preventiva.

L'art. 3 del d.l. n. 93 del 2013 offre un'interessante definizione di violenza domestica: tali sono «tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

In situazioni del genere, qualora venga segnalato un fatto riconducibile all'art. 582, comma 2, c.p., il questore può pure in assenza di querela, «procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto».

Viene richiamato l'art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11⁴⁵, che ha introdotto per il reato di atti persecutori la misura dell'ammonimento, con la speranza di fare avvertire al

⁴⁴ In tema, già all'indomani della l. n. 154 del 2001, S. ALLEGREZZA, *La nuova misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare*, in *Famiglia*, 2003, p. 107.

⁴⁵ Per cui, *amplius*, A. CADOPPI, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida dir.*, 2009, 19, p. 49 ss..

trasgressore⁴⁶ l'antigiuridicità di una condotta che ancora non ha raggiunto la carica offensiva necessaria ad attivare la tutela penale⁴⁷.

Si parla di una misura di prevenzione, che interviene prima del momento in cui la serie di condotte realizzate dall'agente acquisti i connotati del reato, pur, però, rimanendo segnale di pericolosità del soggetto che costituisce un potenziale pericolo per la vittima.

Ad avverare l'ammonimento basta la semplice segnalazione della vittima, dalla quale possa rappresentarsi un indizio di pericolosità dell'offensore: in tal senso, il procedimento è sicuramente più snello di quello tratteggiato dal codice per applicare cautele in caso di reati endofamiliari⁴⁸.

In definitiva, se è vero che, come ritenuto dalla Consulta, «... non è esatto che dette misure», cioè quelle preventive, «possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti»⁴⁹, lo è ugualmente che nel procedimento di prevenzione non esistono regole ferree in materia di prove: «anche il giudizio di prevenzione, lungi dal consistere in una mera valutazione di pericolosità soggettiva (la parte prognostica del giudizio) si alimenta *in primis* dall'apprezzamento di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (la parte constatativa e dunque ricostruttiva del giudizio)»⁵⁰.

Nulla, però, prescrive all'autorità *come* valutare quei fatti, né il procedimento che applica la misura è informato ai canoni dell'accusatorietà⁵¹: è, anzi, condivisibile l'accostamento del giudizio di prevenzione al procedimento amministrativo e, per questa via, all'idea di una limitazione che si traduce in vera e propria fattispecie potestativa⁵², riducendo al minimo le garanzie del prevenuto ed esaltando il ruolo ordinatore dello Stato.

⁴⁶ In questi termini, F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, Piacenza, 2009, p. 163. Si veda pure TAR Milano, sez. III, 25 agosto 2010, n. 4182, in *Giur. merito*, 2010, p. 2881 per l'efficacia dell'ammonimento tra i familiari, grazie alla comprensione della gravità della condotta tenuta verso il congiunto.

⁴⁷ Così, A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida dir.*, 2009, 19, p. 52 ss.. F. SARNO, *Il nuovo reato*, cit., p. 119, parla di situazione che non ha raggiunto la «massima espressione sia sotto un profilo "quantitativo" sia "qualitativo"».

⁴⁸ Altri utili approfondimenti in C. PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, p. 114.

⁴⁹ C. Cost., sent. 23 marzo 1964, n. 23, in www.giurcost.it. Si veda pure, in un'ottica critica, C. VALENTINI, *Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione*, Padova, 2008, p. 73 ss..

⁵⁰ Cass., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641, reperita sulla banca dati *Dejure*.

⁵¹ In tema è interessante l'analisi sulla progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento preventivo compiuta da F. BRIZZI, *Il procedimento di prevenzione: prospettive de jure condendo*, in *Arch. pen.*, 2015, n. 3, p. 3 (versione online su www.archiviopenale.it).

⁵² Così, ancora, C. VALENTINI, *Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione*, Padova, 2008, p. 31 ss.. Si sofferma sull'idea di un «rapporto istituzionalizzato di sovraordinazione gerarchica tra organo ispettore e titolare della posizione di soggezione», del resto connotante le indagini di polizia amministrativa, M. BONTEMPELLI, *L'accertamento amministrativo nel sistema processuale penale*, Milano, 2009, p. 21, nota 41.

Insomma, il ricorso alle prevenzioni sembra ancora un facile modo per ottenere veloci risposte a problemi che meriterebbero meditata riflessione, ma che, invece, sono troppo spesso rimessi, come si diceva, ad una legislazione di (vera o presunta) urgenza. Inserire in tal circuito la tutela della vittima, come accadde nel 2009 con lo *stalking* o nel 2013 con la novella sul "femminicidio", sembra rischioso sul piano dei rapporti tra accusatore ed accusato, e delle garanzie comunque a quest'ultimo riconosciute⁵³.

6. L'assistenza del servizio sociale.

Tratteggiate le coordinate essenziali dell'attuale sistema in tutela delle vittime nei reati endofamiliari, occorre rilevare l'altro dato, del continuo richiamo che la normativa compie al rapporto tra operatori del diritto e servizio sociale.

L'art. 11 del d.l. n. 11 del 2009 imponeva, per i casi di atti persecutori, di informare le vittime dell'esistenza di centri antiviolenza in loro possibile tutela; la previsione è stata generalizzata per tutti i delitti di violenza domestica dall'art. 3, comma 5, d.l. n. 93 del 2013.

Tra gli interlocutori privilegiati dallo Stato in tale materia v'è la rete *D.i.re contro la violenza*, che raccoglie attualmente settantasette associazioni su tutto il territorio nazionale in tutela delle donne⁵⁴. I centri organizzano iniziative di ascolto, di inserimento sociale e di protezione delle vittime di violenza di genere, offrendo, nei casi più gravi, ospitalità alle stesse in case rifugio protette, magari in località segrete⁵⁵.

I servizi sociali offrono, altresì, assistenza finalizzata al recupero del reo: egli può, infatti, sottoporsi a programmi rivolti ad evitare la reiterazione del reato, nell'ottica del suo recupero. Il positivo sostenimento di tali programmi viene comunicato al pubblico ministero e al giudice per la valutazione sull'attuale idoneità della misura cautelare (art. 282-quater, comma 1, c.p.p.).

⁵³ Anche perché tanto il d.l. n. 11 del 2009, quanto il d.l. n. 93 del 2013 riferiscono di restrizioni applicate dal questore. *Idem* dicasi, più in generale, per le misure previste dai primi articoli del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Che cosa accade se il provvedimento questorile – di caratura tipicamente amministrativa – non è motivato o lo è in modo inadeguato? Si pensi al caso di un soggetto, raggiunto dal cd. foglio di via *ex* art. 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che non abbia rispettato la misura predetta e sia stato imputato del reato previsto dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

Se il decreto questorile che applica la prevenzione è mal motivato, il giudice penale può disapplicarlo. E questo poiché «al giudice penale spetta il sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione»: Cass., sez. I, 18 dicembre 2013, n. 51062.

La vicenda nasceva da una misura preventiva mal applicata su cui è dovuta intervenire l'autorità giurisdizionale: tipica chiosa di un caso nel quale la discrezionalità – invero eccessiva – riconosciuta all'autorità amministrativa nella materia *de qua* si traduce in arbitrio.

⁵⁴ Per ogni utile informazione, l'indirizzo web è www.direcontrolaviolenza.it.

⁵⁵ *Amplius*, G. GALUPPI, E. MACARIO, *Lo stalking*, in *Dir. fam. e persone*, 2010, pp. 874-877.

Insomma, come già in altri luoghi normativi⁵⁶, anche nei procedimenti per reati endofamiliari, i servizi sociali acquistano il ruolo di ideale controparte dell'autorità giudiziaria per la valutazione tanto delle istanze provenienti dalla vittima, quanto del percorso di riabilitazione eventualmente intrapreso e compiuto dal reo.

7. La tutela della donna contro il reato transnazionale.

Si rimanga ancora un attimo sull'art. 282-quater c.p.: il d.lgs. 9 febbraio 2015, n. 11 ha introdotto un comma 2, per il quale la vittima è informata della facoltà di chiedere un *ordine di protezione europeo*. Si tratta di un meccanismo diretto a favorire il mutuo riconoscimento dei provvedimenti che, negli Stati europei, applicano misure in tutela della vittima⁵⁷, sia effettiva, che potenziale⁵⁸.

Lo strumento – previsto dalla direttiva 2011/99/UE – è stato male attuato dal legislatore italiano, che ne prevede l'applicazione solo in riferimento a misure assimilabili all'allontanamento dalla casa familiare o al divieto di frequentare i luoghi della vittima. Con altre parole, allorché, in un contesto di violenza domestica, il giudice italiano abbia applicato gli arresti domiciliari, magari in una casa famiglia, così da costringere l'accusato all'estero – cioè nel luogo in cui ha trovato domicilio dopo il reato –, non potrebbe emettere un ordine di protezione europeo. E questo, nonostante gli arresti domiciliari siano una misura che, in astratto, riprende i connotati previsti dall'art. 2, paragrafo 2 della direttiva 2011/99/UE, ossia di «una decisione in materia penale, adottata nello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, con la quale uno o più divieti o restrizioni di cui all'articolo 5 sono imposti alla persona che determina il pericolo al fine di proteggere la persona protetta contro un atto di rilevanza penale che può metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale»⁵⁹.

Certo, dallo scorso marzo – e non senza ritardi – il legislatore italiano ha attuato la decisione-quadro 2009/829/GAI, con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, sicché, ad oggi, il nostro Paese assicura il mutuo riconoscimento, rispetto ai *partners* europei, di decisioni applicative di misure cautelari non custodiali⁶⁰.

⁵⁶ Si pensi al rito minorile.

⁵⁷ Così coordinandosi con quanto, poi, previsto dalla direttiva 29/2012/UE che sostituisce – come pure s'è visto – la decisione quadro 220/2001/GAI: così, S. CIVELLO CONIGLIARO, [La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#), in *questa Rivista*, 22 novembre 2012. Sempre in tema, utilissimi approfondimenti in M. VENTUROLI, [La tutela della vittima nelle fonti europee](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2012, 3-4, pp. 86 ss..

⁵⁸ Cfr. M. TROGLIA, *L'ordine di protezione europeo dalla direttiva alla recente legislazione italiana di recepimento: alcune riflessioni*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 2455, ss..

⁵⁹ F. RUGGIERI, *Ordine di protezione europeo e legislazione italiana di attuazione: un'analisi e qualche perplessità*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 5, p. 105.

⁶⁰ Per una bella analisi *ante* d.lgs. n. 36 del 2016, N. CANESTRINI, *Il tormentato cammino del diritto penale comunitario italiano tra procedure d'infrazione, pre-alerts della Commissione e leggi delega*, in *Cass. pen.*, 2015, pp. 4208-4209.

Permane, però, tutta la serie di dubbi in ordine alla possibilità di assicurare il riconoscimento – quindi, di applicare all'estero un'ordinanza italiana e, viceversa, di dare seguito in Italia ad un provvedimento straniero – di decisioni irroganti gli arresti domiciliari attraverso il m.a.e.: mai il legislatore è intervenuto sulla sfasatura tra la decisione-quadro 2002/584/GAI e la legge 22 aprile 2005, n. 69, laddove questa – ma non il provvedimento europeo – equipara custodia cautelare e arresti domiciliari, ricomprendendo entrambi nella disciplina dell'euromandato quando la misura vada applicata oltre confine (art. 28, lett. a), l. n. 69 del 2005).

La veloce digressione transnazionale non è fine a se stessa, sempre più frequente essendo il contatto tra ordinamenti diversi e, quindi, la possibilità del compimento di reati transnazionali, anche in ambito endofamiliare. Ebbene, se il quadro delle tutele offerte alla vittima debole nell'ordinamento interno appariva frammentario e, perciò, bisognoso di una riforma organica, guardando all'Europa il cammino da compiere assume dimensioni varie volte maggiori: manca, insomma, un coeso apparato di tutele, azionabili per parte italiana, che consentano la protezione dell'offeso dal reato transnazionale e gli attuali strumenti di cooperazione – per il modo in cui vengono recepiti dal legislatore nostrano – sono senz'altro insufficienti. Come si diceva, il tanto atteso d.lgs. n. 36 del 2016 è solo una goccia nel mare, e la normativa sull'ordine di protezione – cioè, il d.lgs. n. 11 del 2015 – soddisfa solo parzialmente le aspettative eurounitarie e, anzi, probabilmente, nel prossimo futuro, esporrà il nostro Paese ad una qualche forma di censura dinnanzi alla corte di giustizia dell'Unione, magari proprio a causa di chi, offeso dal reato, riceveva una protezione insufficiente, solleciti la Commissione *ex art. 258 TFUE* ad indagare circa la qualità della normativa interna di attuazione della direttiva 2011/99/UE.

8. La mediazione penale: spunti di riflessione dalla Convenzione di Istanbul.

Terminologia estranea alla più tradizionale concezione della materia penalistica, quella afferente all'istituto della mediazione⁶¹ ha da poco fatto capolino nel giudizio

⁶¹ Come sostiene l'Autore di un noto manuale di diritto processuale civile, «una prima considerazione da fare riguarda l'utilizzo dei termini “mediazione” e “conciliazione” che il legislatore fa. Nel linguaggio comune, i due termini sono utilizzati come sinonimi, per indicare il superamento della controversia in atto attraverso soluzioni di natura negoziale»: così, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile. III. I procedimenti speciali. L'arbitrato, la mediazione, la negoziazione assistita*, Torino, 2016, p. 514. L'Autore richiama F. CUOMO ULLOA, *La conciliazione: modelli di composizione dei conflitti*, Padova, 2008; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *La nuova mediazione nella prospettiva europea: note a prima lettura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 665; C. BESSO, *L'attuazione della direttiva europea n. 52 del 2008: uno sguardo comparativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 863.

criminale, nelle sue peculiari declinazioni della messa alla prova, dapprima nel rito minorile⁶² e, dal 2014, anche in quello per maggiorenne⁶³.

A ben vedere, però, al di là del *probation* processuale, molteplici sono gli spazi per accordi tra persona offesa e accusato, idonei ad incidere sull'esito del giudizio⁶⁴: ragionando per esempi, si pensi alle dinamiche collegate alla querela, attorno alla cui remissione di frequente vengono ideate vere e proprie transazioni; ancora, si consideri l'attenuante dell'art. 62, n. 6, c.p. che, in cambio del cd. ravvedimento operoso dell'accusato, consente una diminuzione della pena irrogata con la condanna; altrove è, invece, il giudice a subordinare l'effettività della sospensione condizionale al risarcimento del danno⁶⁵.

Certo, la differenza tra l'idea civilistica di mediazione e quella che ha fatto ingresso nel diritto e nel processo penale sta nel fatto che in quest'ultimo non può parlarsi di "lite": le parti non dispongono di diritti da vantare in giudizio, e il dialogo si sviluppa attorno alla frattura tra Stato e imputato, derivata dalla commissione del fatto criminale; la vittima entra in un tal contesto, incoraggiata dall'apparato pubblico a fare sentire le proprie ragioni, ma sempre senza tradurre in vendetta privata⁶⁶ l'espressione delle proprie difese.

Ecco perché la cd. mediazione penale non può prescindere dalla presenza di un giudice che avvii, incoraggi e valuti il percorso di recupero dell'imputato, nei riguardi dell'offeso, sì, ma soprattutto e in primo luogo dello Stato⁶⁷.

Recuperata tale premessa, bisogna adattarla al contesto ora in analisi, considerando se e quali spazi possano riservarsi agli accordi tra accusato e vittima, una volta che il contesto familiare sia degenerato in una serie di condotte penalmente rilevanti.

In via di prima approssimazione, va rilevato come un negozio del tipo di quelli più sopra esaminati, bastando a chiudere la vicenda penale, possa esporre l'offeso a

⁶² Vedasi, per esempio, D. CERTOSINO, *Messa alla prova e mediazione*, in N. Triggiani (a cura di), *La messa alla prova dell'imputato minorenni tra passato, presente e futuro. L'esperienza del tribunale di Taranto*, Bari, 2011, p. 131 ss..

⁶³ Cfr. V. BOVE, [L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili](#), in questa Rivista, 27 novembre 2014.

⁶⁴ Nell'ottica in cui la «vocazione di fondo» degli accordi tra imputato e persona offesa «è destinata a riverberarsi anche sulle tematiche inerenti a quel profilo personalistico che investe la definizione dei concetti di colpevolezza maggiormente adeguati ad esprimere il senso del "rimprovero" per il fatto commesso»: così G. DE FRANCESCO, *Interpersonalità dell'illecito penale: un "cuore antico" per le moderne prospettive della tutela*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 874.

⁶⁵ O, in quelle che M.E. CATALANO, *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti Europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1789, definisce «prassi striscianti», allorquando, ad esempio, il pubblico ministero subordina il consenso al patteggiamento alla riparazione civilistica.

⁶⁶ Utilizzando le parole di A. MANNA, *La vittima del reato: "à la recherche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in E. Dolcini (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, 2006, p. 957, che esordisce interrogandosi sui rapporti tra «vittima, vendetta e diritto penale».

⁶⁷ E in tema s'è parlato di luogo di «ritrovata armonia» tra i diversi centri di interesse nel processo (D. VICOLI, *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 382) o di contesto di frizione tra le due esigenze dell'accertamento penale: prevenzione e riparazione (L. EUSEBI, *Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 1157 ss.).

nuove violenze, perdurando la relazione che già avvinceva le parti; ancora, in ipotesi come quella degli atti persecutori, non sembra possibile accordare totale fiducia alla desistenza dell'imputato dal porre in essere la propria condotta, allorquando, cessato il giudizio penale, egli sappia di essere ancora libero di sfogare la propria ossessione nei riguardi della vittima. Insomma, la particolarità dei reati qui in esame è il contesto in cui si inseriscono: si tratta, infatti, di relazioni familiari o affettive, spesso dure a chiudersi anche dopo il loro degrado in violenze: ecco perché si giustifica l'intervento penale ed ecco perché l'idea di una mediazione in casi del genere suscita più di qualche perplessità⁶⁸.

Le nostre considerazioni – sin qui del tutto empiriche e, potremmo dire, di buon senso – trovano conforto in una norma di diritto internazionale, l'art. 48 della Convenzione di Istanbul che invita gli Stati – si legge – a vietare mediazioni e conciliazioni nei reati esaminati nel trattato, laddove posti in essere con violenza⁶⁹.

Visto lo spirito della norma, sembra necessario estendere il concetto di violenza alla sua massima portata⁷⁰, senza, quindi, limitarsi a quella fisica e comprendendo, invece, anche gli atti idonei a cagionare sofferenza psicologica come, del resto, si legge all'art. 3, lett. a) della Convenzione.

Ecco, allora, che, dinnanzi ad un monito siffatto, l'idea del legislatore nostrano di limitare alla sede processuale la possibilità di rimettere la querela per atti persecutori, inibendo del tutto tale facoltà allorché la condotta sia stata realizzata nei modi di cui agli artt. 612, comma 2 e, quindi, 339 c.p., appare insoddisfacente⁷¹. Il concetto di violenza previsto dalla Convenzione di Istanbul supera l'elenco delle modalità in cui si sostanzia la minaccia aggravata, sicché non si comprende come, nei casi estranei all'art. 339 c.p., sia ammessa la remissione di querela, benché processuale, essa rimanendo terreno idoneo all'accordo tra accusato e persona offesa⁷². Il rischio è che il primo eserciti pressioni sull'altra, costringendola a proporsi, davanti al giudice, per ritirare la propria

⁶⁸ E ciò proprio per la connotazione particolarmente odiosa dei reati endofamiliari: sul tema, C. PIRILLO, *Accenni di sociopedagogia generale fra mediazione riparativa e sanzione retributiva*, www.lulu.com o E. URSO, *La mediazione familiare. Modelli, principi, obiettivi*, Firenze, 2012, p. 260.

⁶⁹ Il monito ricalca l'altro, espresso dall'art. 10 della decisione-quadro 220/2001/GAI, come interpretato dalla C. giust. UE, 15 settembre 2011, nei procedimenti riuniti C-483/09 e 1/10, *Gueye – Salmeron Sanchez*, per cui «l'art. 10, n. 1, della decisione quadro consente pertanto agli Stati membri di escludere il ricorso alla mediazione per tutti i reati commessi nell'ambito familiare, come previsto all'art. 87 ter, n. 5, della legge organica 6/1985». Si noti che la decisione-quadro parlava di una facoltà del legislatore nazionale, mentre – come sarà meglio approfondito nel prosieguo del presente lavoro – l'art. 48 della Convenzione di Istanbul riferisce di un obbligo per gli Stati-parte.

⁷⁰ Torna di nuovo Cass., sez. un., 16 marzo 2016, n. 10959, cit.

⁷¹ Com'è noto l'art. 339 c.p. parla di violenza commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte: ebbene, l'atteggiamento minaccioso di colui che, tutti i giorni, si presenta davanti al luogo di lavoro della vittima e la segue per qualche centinaia di metri sicuramente è da considerarsi violenza, ancorché sfugge al dettato degli artt. 612, comma 2 e 339 c.p. e, quindi, alla possibilità di rimettere querela solo giudizialmente.

⁷² *Contra*, in parte, N. MALIZIA, *Il Femminicidio in Italia. Analisi sociologica, criminologica, giuridica e scientifica*, Torino, 2015, p. 39.

querela, con ovvia possibilità di reiterazione del reato e conseguente, continuato, pericolo per la vittima.

Ancora, esistono reati che, pur non traducendosi in violenza fisica, sono comunque adatti a causare sofferenze psicologiche, e che vengono puniti con pene massime tali da ammettere alla prova l'imputato che ne faccia richiesta. Si pensi al caso del padre che sottrae la figlia minore alla madre, causando un evidente danno sul piano psicologico tanto alla giovane, quanto all'altra genitrice: i limiti edittali degli artt. 574 e 574-bis c.p. permettono all'accusato di chiedere ed ottenere la messa alla prova e, quindi, di riparare il danno solo «ove possibile», sì come stabilito dall'art. 168-bis, comma 2, c.p.⁷³.

C'è di più: si dovrebbe riflettere se l'art. 48, comma 1 della Convenzione di Istanbul possa inibire l'accesso al patteggiamento nei reati di violenza contro le donne. Un'interpretazione teleologica della norma non può che indurre a rispondere in modo affermativo: se è vero che l'applicazione della pena su richiesta di parte esclude il danneggiato dalla dinamica processuale⁷⁴, lo è del pari che il negozio impedisce l'accertamento del reato, chiudendosi il giudizio con una pena concordata tra pubblica accusa e imputato⁷⁵. Ecco perché si parlava di esegesi finalistica: nello spirito della Convenzione non può ammettersi un modulo processuale che prescindendo dall'esame dei fatti e, per questa via, ometta di rendere giustizia alla persona offesa, che si troverebbe addirittura al di fuori del patto sulla sanzione applicabile.

Discorso parzialmente diverso vale per il rito abbreviato, potendosi, però, giungere alla conclusione della sua parziale discordanza con l'art. 48, comma 1 della Convenzione allorché lo si intenda come "patteggiamento sul rito"⁷⁶ – espressione più aderente al dettato codicistico *ante* legge Carotti che oggi, se non per la versione condizionata del rito⁷⁷ – e, quindi, come scelta dell'imputato di farsi giudicare allo stato degli atti. La riflessione assume connotati casuistici: sbagliano quanti affermano che, di

⁷³ È labile il limite tra sottrazione di minore e maltrattamenti: Cass., sez. IV, 3 novembre 2014, n. 42566 lo ha chiarito: la condotta di colui che depriva il figlio minore del genitore, se protratta nel tempo e accompagnata da una cesura dei rapporti tra il giovane e il suo abituale contesto di riferimento, integra anche la fattispecie dell'art. 572 c.p., donde non può trascurarsi l'aspetto violento della condotta sottrattiva.

⁷⁴ Tant'è che la Consulta chiarì come gli artt. 444 ss. c.p.p. sarebbero costituzionalmente illegittimi solo se l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede penale fosse «l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del soggetto al quale il reato ha recato danno, nel senso di non consentirgli l'utilizzazione di alcun'altra forma di tutela giudiziaria, una volta prescelta la via del processo penale»: C. Cost., 26 settembre 1990, n. 443, in *Cass. pen.*, 1990, p. 372. In tema, G.L. VERRINA, *Dall'unicità del fatto alla pluralità delle procedure: profili di interferenza e problemi di coordinamento*, in F. Giunchedi, C. Santoriello (a cura di), *La giustizia penale differenziata*, Milano, 2010, p. 388.

⁷⁵ E con ciò – s'aggiunga – impedendo l'esercizio delle facoltà riconosciute alla persona offesa, indipendentemente dalla sua qualifica di danneggiato e, quindi, dalla sua costituzione di parte civile: *in primis*, quelle in elenco all'art. 90 c.p.p..

⁷⁶ Efficacissima e nota espressione usata fin dai lavori preparatori. V., appunto, la *Rel. prog. prel.* 1988, che parlava dell'abbreviato come di un «procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale "sul rito"».

⁷⁷ Proprio perché, originariamente, il rito presupponeva la medesima logica negoziale del patteggiamento: *amplius*, E. MARZADURI, *Poteri delle parti e disponibilità del rito nella giustizia negoziata*, in G. Giostra, G. Insolera, *Costituzione, diritto e processo penale. I quarant'anni della Corte costituzionale*, Milano, 1998, p. 90 ss..

fronte all'istanza di rito abbreviato, la persona offesa vede compressa *in toto* la propria posizione e, quindi, i propri diritti: anzi, nell'ottica di evitare la vittimizzazione secondaria, forse un siffatto meccanismo sarebbe idoneo a scongiurare lo *strepitus fori*.

Ad accogliere un'esegesi letterale dell'art. 48, comma 1 della Convenzione di Istanbul si è comunque portati a sostenere che il solo metodo per accertare la violenza e, quindi, per dare voce alle istanze di chi l'ha subita è il procedimento svolto nella sua ordinaria fisionomia, senza accelerazioni legate ad accordi tra accusato e offeso, o tra il primo e la pubblica accusa.

La più aderente normativa interna, quindi, dovrebbe, per parte nostra, vietare l'accesso a riti speciali o a meccanismi deflattivi di altro tipo per ogni episodio di violenza di genere⁷⁸, con l'ovvia, successiva, difficoltà di capire che cosa debba intendersi per reato commesso con violenza e con la conseguente necessità di ricomprendersi – come s'è detto – tanto quella fisica che quella psicologica.

Da ultimo, rimane da stabilire in che maniera la Convenzione di Istanbul possa dirsi applicabile all'ordinamento nazionale⁷⁹. Per l'Italia si tratta di norma internazionale vincolante e l'art. 48, comma 1, per come è formulato, non ha certo i tratti della mera raccomandazione: le parti devono evitare che la legge nazionale ammetta metodi alternativi di soluzione dei conflitti. La terminologia civilistica – su cui sopra ci si è trattenuti – non può trarre in inganno, ma va intesa come espressione dell'esigenza di assicurare alla persona offesa dalla violenza di genere la massima possibile tutela⁸⁰. E su questo gli Stati non hanno margine, pena la perdita di efficacia della dettato convenzionale.

Giunge l'ora di tirare le somme.

Nella notoria difficoltà di creare un diritto – e un processo – penale condiviso a livello sovranazionale, la Convenzione di Istanbul rappresenta un passo in avanti nella lotta al comune problema della violenza di genere. L'importanza di un tema siffatto, che ha ovviamente condotto gli Stati ad aderire al trattato, entra in bilanciamento con altre esigenze, tutte marcatamente pragmatiche, quali – solo per citarne due – la necessità di sgravare il carico giudiziario o la lotta al sovraffollamento carcerario. Se non si accordasse prevalenza allo spirito che ha animato i compilatori – e, a quanto pare, il nostro Paese al momento dell'adesione –, si ridurrebbe a lettera morta lo sforzo dagli stessi compiuto nel dare una risposta efficace al problema che in questa sede si è scelto di approfondire: *de iure condendo*, quindi, è auspicabile un intervento legislativo nella

⁷⁸ Sempre per riprendere le parole di E. MARZADURI, *Poteri delle parti*, cit. l'art. 48, comma 1 della Convenzione di Istanbul ci invita ad evitare ogni forma di «disponibilità del rito» e, quindi, di «giustizia negoziata» dalle parti.

⁷⁹ *Amplius*, G. PASCALE, *L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Osservatorio AIC*, settembre 2014.

⁸⁰ La Convenzione usa una terminologia volutamente generica: «*mandatory alternative dispute resolution processes, including mediation and conciliation*», cioè “metodi alternativi di risoluzione delle controversie, incluse mediazione e conciliazione”.

La terminologia – si diceva, generica – permette di adattare la norma alle multiformi espressioni della giustizia penale, coniate dai vari legislatori negli Stati-parte della Convenzione. Per tal ragione, s'è scelto di partire dal concetto civilistico di mediazione per valutarne l'applicabilità alla nostra materia.



2/2017

direzione di escludere l'accesso ai riti speciali o la remissione della querela – anche in sede processuale – per i crimini di genere.

9. Provvisorie conclusioni.

Questa ultima parte avrebbe più correttamente dovuto intitolarsi «*necessariamente* provvisorie conclusioni», per quanto l'avverbio sarebbe di sicuro risultato cacofonico.

L'analisi dimostra un quadro frammentario degli strumenti offerti dal sistema processuale penale alla vittima di violenza domestica o, più in generale, alla vittima debole di violenza di genere. Coordinare i tanti provvedimenti che si sono susseguiti nell'ultimo periodo – e alcuni, sulla scia del clamore mediatico suscitato da alcuni episodi delittuosi – non è facile, e, laddove la normativa sembra compiere un passo verso la vittima, da un'altra parte tradisce la *ratio* dell'accertamento penale, come accade in punto di sostituzione o di revoca delle misure cautelari.

Altrove è la prassi a svelare carenze. Solo procedendo per esempi, l'ammonimento questorile non riesce – o vi riesce assai di rado – ad espletare la propria funzione persuasiva nei riguardi di chi abbia commesso violenze contro il *partner*; la realtà empirica svela curiosi automatismi, come quello derivante dalla continua applicazione dell'allontanamento dalla casa familiare per colui che sia indagato per maltrattamenti; i nuovi strumenti della mediazione penale – s'è visto il più interessante: la messa alla prova –, se applicati nei procedimenti per reati endofamiliari, causano lo scontento della vittima, mai integralmente soddisfatta, nel nome della speculare – e preminente – necessità di recuperare il reo.

Lo studio del rapporto tra ordinamento nazionale e norme europee, in punto di tutela dell'offeso dal reato endofamiliare a dimensione sovranazionale, conferma – e, anzi, amplifica – le criticità riscontrate in ambito interno.

Certo, le statistiche ISTAT offrono l'immagine di un incoraggiante, per quanto timido, miglioramento: nel 2013, gli omicidi di donna erano 179, passando a 136 nel 2014 e a 128 nel 2015. A fronte di questo dato, però, nelle regioni settentrionali si registra un aumento dell'8.3% degli episodi di violenza misogina tra il 2013 e il 2015; specularmente, al sud e nello stesso lasso di tempo, dette condotte sono in diminuzione: ad esempio, in Campania, nel 2013 ci furono venti vittime contro le sette del 2014. Si parla, quindi, di un 42.7% in meno di omicidi di donne. Nel 2014, delle 152 donne uccise in Italia, 117 lo sono state in ambito familiare⁸¹.

Il cammino è ancora lungo: è innegabile che qualcosa sia stato fatto, ma probabilmente molto ancora dev'essere compiuto. La difficoltà iniziale – come si è rilevato in questa veloce ricognizione – è legata alla scarsa chiarezza del fenomeno e alla natura disorganica del rimedio. V'è chi parla della possibilità di introdurre una nuova

⁸¹ Dati ISTAT 2015. Uno stralcio dei medesimi è stato pubblicato in un articolo su *La Repubblica* del 25 novembre 2015, intitolato *Violenza sulle donne: i numeri dei femminicidi in Italia e nel mondo*.



2/2017

categoria di *omicidio di genere*, sulla falsa riga dell'omicidio stradale⁸²: probabilmente nemmeno quella è la strada, atteso che, nel caso di specie, il rischio sarebbe quello di differenziare le forme della risposta penale in base all'identità della vittima, quindi tradendo quel principio di eguaglianza che è fondamento del più moderno diritto penale.

Sarebbe probabilmente importante un'operazione di pulizia legislativa, simile, nello spirito, a quella che dovrebbe animare la redazione dei testi unici, giungendo ad esplicitare in un testo organico le forme di tutela offerte alla vittima debole e, in via preliminare, chiarendo finalmente che cosa sia la vulnerabilità della persona offesa, al di là dei possibili, vaghi, criteri oggi offerti al giudice per stabilirlo.

Si tratterebbe di un'operazione, insomma, che porterebbe chiarezza, riducendo al minimo lo *spatium agendi* degli operatori giuridici nell'avviare i percorsi di tutela della vittima. Del resto, non è sui massimi edittali che occorre lavorare: il codice Rocco ne prevede già di altissimi che sono, poi, inevitabilmente destinati a scendere in forza delle decisioni della magistratura o dell'applicazione delle regole di ordinamento penitenziario. Bisogna agire sulle garanzie, occorrendo che siano chiare e, quindi, univocamente determinate: per tal ragione, la fase preliminare di questo atto di pulizia dovrebbe essere la riscrittura dell'art. 90-quater c.p.p. e, solo di lì, la precisa definizione dei momenti in cui possano avviarsi i percorsi di tutela della vittima definibile come debole nelle quattro fasi poco più sopra esaminate: preventiva, cautelare, di cognizione e successiva alla sentenza.

⁸² Cfr. D. BOCCIOLINI, *Introdurre omicidio di genere. Femminicidio non basta*, in www.italiachiamaitalia.it, 17 novembre 2016.